

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla determinazione n.2310 del 20.06.2016

Aiuti per la ripresa dell'attività economica e produttiva delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria danneggiate dalle grandinate dei mesi di giugno e luglio 2015 e dalla tromba d'aria del 4 settembre 2015.

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) DOTAZIONE FINANZIARIA
- 4) LOCALIZZAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE
- 5) INTENSITA' DELL'AIUTO
- 6) SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
- 7) SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- 8) CAUSE DI ESCLUSIONE
- 9) INTERVENTI FINANZIABILI
- 10) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 11) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 13) MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO
- 14) DISPOSIZIONI FINALI

1 OBIETTIVI GENERALI

L'intervento di cui alle presenti direttive è finalizzato a favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria per i danni causati dalla grandinata dei giorni dal 20 al 25 luglio 2015 e dalla tromba d'aria del 4 settembre 2015, attraverso la **compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola.**

2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014**, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- **Deliberazione n. 53/13 del 3 novembre 2015**, con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto l'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per le grandinate dei mesi di giugno e luglio 2015 e per la tromba d'aria del 4 settembre 2015 e ha fissato le direttive di attuazione per l'aiuto in questione;
- **Decreto assessoriale n. 826/DecA /13 del 31 marzo 2016**, avente per oggetto Deliberazione della Giunta regionale n. 53/13 del 3 novembre 2015. Aiuti per la ripresa dell'attività economica e produttiva delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria danneggiate dalle grandinate dei mesi di giugno e luglio 2015 e dalla tromba d'aria del 4 settembre 2015.

3 DOTAZIONE FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 1.750.000.

4 LOCALIZZAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE

Gli aiuti sono destinati alle sole imprese ubicate nei territori dei Comuni di Sorgono, Nurri, Orroli, Donori, Nuxis, Bonorva, Samatzai e Seulo per quanto attiene le grandinate dei mesi di giugno e

Luglio 2015, e di Mandas, Esterzili, Gergei, Escolca, Serri, Nurri, Orroli, Gesico, Guasila, Pabillonis, Pauli Arbarei, Sardara, Siddi, Villanovaforru, Villanovafranca, Ussaramanna, Barumini, Arbus, Collinas, Guspini, Las Plassas, Sanluri, Lunamatrona, Mogoro, San Nicolò D'Arcidano, Uras, Furtei, San Gavino Monreale, Villamar e Guamaggiore per la tromba d'aria del 4 settembre 2015.

5 INTENSITA' DELL'AIUTO

A norma dell'articolo 25, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'intensità dell'aiuto è fissata nella misura dell'80%, elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali per compensare le perdite di reddito causate dalla distruzione delle produzioni.

Dall'importo dei costi ammessi a beneficiare dell'aiuto saranno dedotti gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati.

Gli aiuti sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

6 SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

Responsabile della gestione ed attuazione del regime di aiuti è, come previsto dal comma 11 dell'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014) che istituisce l'aiuto, Argea Sardegna.

7 SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole, ricadenti nei territori dei Comuni di cui al precedente punto 4, che abbiano subito un danno - **accertato attraverso apposite perizie asseverate** - superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 16, del Regolamento (UE) n. 702/2014.

L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere in ogni caso antecedente alla data dell'evento ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole deve risultare vigente alla data della presentazione della domanda di contributo.

8 CAUSE DI ESCLUSIONE

Dal regime di aiuti sono escluse le imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

9 INTERVENTI FINANZIABILI

I costi ammissibili all'intervento sono i costi dei danni subiti (**distruzione della produzione agricola**) come conseguenza diretta dell'evento, determinati sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati nei territori interessati dai tecnici di Argea Sardegna e di Laore Sardegna.

L'intervento prevede la compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola, in atto al momento dell'evento, che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 702/2014 è calcolata sottraendo:

- a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno, dal
- b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Il calcolo della perdita di reddito di cui sopra dovrà essere riferito all'anno e non all'annata agraria, quindi va determinata sull'anno dell'evento ed eventualmente su ciascun anno successivo interessato dalla distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione (colture poliennali, colture arboree).

Non è indennizzabile la perdita di prodotti aziendali stoccati (scorte) presenti in azienda al momento dell'evento. Non sono inoltre riconoscibili indennizzi per perdite subite su pascoli naturali.

La perdita di reddito così calcolata può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica. Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati con fatture e/o con documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Tra gli altri costi è riconoscibile l'onorario sostenuto per la redazione della perizia giurata che non potrà eccedere il 5% della perdita di reddito, calcolata come sopra riportato, e l'importo massimo di 1.500 euro.

Gli aiuti in questione non possono invece essere incrementati in ragione degli oneri sostenuti dall'aziende per il ricorso all'acquisto dall'esterno di scorte necessarie al ciclo produttivo, ancorchè documentabili.

10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto, debitamente compilate e sottoscritte, potranno essere inoltrate al Servizio Territoriale Argea competente dalla data di pubblicazione dell'AVVISO sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna fino alle ore 12.00 del 21 settembre 2016 - **tramite PEC** – all'indirizzo argea@pec.agenziaargea.it.

E' ammesso anche l'inoltro tramite raccomandata e in tale caso, ai fini della valutazione dei termini di presentazione, farà fede il timbro dell'ufficio postale inoltrante.

Le domande trasmesse in maniera difforme da quelle indicate dal bando saranno considerate inammissibili e quindi rigettate.

Preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo il richiedente, qualora non abbia ancora ottemperato, deve provvedere all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole.

La domanda di contributo dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) apposita perizia asseverata redatta da un tecnico agricolo abilitato all'esercizio della professione, all'uopo incaricato, concernente la quantificazione del danno subito. La perizia asseverata, redatta conformemente all'apposito schema predisposto da Argea Sardegna, dovrà essere composta dalle seguenti sezioni:

- relazione tecnica-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento con la descrizione delle condizioni aziendali antecedenti l'evento, con particolare riferimento all'ordinamento colturale praticato;
- l'esatta indicazione del valore della produzione riferita ai tre anni precedenti, nonché il valore della produzione venduta o reimpiegata nel 2015;
- dinamica dell'evento calamitoso e quantificazione dettagliata del valore della riduzione di reddito subita a causa dell'avversità, determinato con le modalità previste dal precedente punto 9.
- le produzioni interessate da copertura assicurativa per rischi agricoli per cui era prevista la possibilità di stipulare una polizza.

11 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

I requisiti di ammissibilità di cui al punto 7 del bando saranno verificati su tutte le domande presentate.

Le domande presentate prima della pubblicazione nell'avviso di apertura e chiusura termini ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.

10 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Su tutte le domande di contributo presentate al Servizio Territoriale di Argea competente per territorio sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare esclusivamente:

- la correttezza e completezza documentale;
- la coerenza con le risultanze, ove disponibili, degli accertamenti in campo eseguiti da Argea Sardegna e Laore Sardegna subito dopo l'evento nei territori interessati;
- per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 10% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell'ambito del controllo a campione, i

tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora l'istanza risultasse incompleta, l'Ufficio istruttore assegna un congruo termine per consentire l'integrazione della documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

A conclusione dell'istruttoria i funzionari incaricati provvederanno per ogni singola pratica alla compilazione della relazione istruttoria per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo ovvero di diniego da parte del dirigente competente. Alla liquidazione degli aiuti Argea, potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Gli aiuti in questione dovranno essere versati entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

11 MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AIUTO

L'intensità del contributo sarà determinata sulla base dell'ammontare complessivo delle richieste di aiuto provenienti dai territori interessati e delle risorse finanziarie disponibili, entro i limiti richiamati al punto 5. Pertanto, poiché si prevede di ristorare il danno subito a tutti gli aventi diritto, qualora le richieste di contributo eccedano complessivamente le attuali disponibilità finanziarie, si provvederà a ridurre l'intensità dell'aiuto concedibile in misura direttamente proporzionale tra gli aventi diritto medesimi.

Eventuali integrazioni dei contributi potranno essere disposte a seguito dell'assegnazione di eventuali ulteriori risorse finanziarie.

12 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura.